



ALLEGATO A alla Dgr n. 2390 del 16 dicembre 2014

Accordo transattivo

tra

VENETO ACQUE SPA, con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino n. 180, C.F. [•], in persona di [•] munito degli occorrenti poteri in forza di [•] (qui di seguito indicata come “Veneto Acque”)

e

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA, con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 489, C.F. [•], in persona di [•] munito degli occorrenti poteri in forza di [•] (qui di seguito indicata come “Veritas”)

e

REGIONE DEL VENETO, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, [•], C.F. [•], in persona di [•] munito degli occorrenti poteri in forza di [•] (qui di seguito indicata come “Regione”)

e

CONSIGLIO DI BACINO “LAGUNA DI VENEZIA”, con sede legale in Venezia, [•], C.F. [•], in persona di [•] munito degli occorrenti poteri in forza di [•] (qui di seguito indicata come “Consiglio di Bacino”, subentrato, a decorrere dal 01.01.2013 all’AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “LAGUNA DI VENEZIA”, con sede legale in Venezia [•], C.F. [•], (qui di seguito indicata come AATO),

premesse che

1. con Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “*Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*” la Regione del Veneto, all’articolo 14, ha previsto il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV), finalizzato ad individuare, come si legge nel comma 3 del citato articolo, “...*gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il*

corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.”;

2. l'obiettivo del MOSAV è quello di interconnettere le grandi e medie condotte di adduzione esistenti, al fine di creare un razionale sistema acquedottistico di tipo reticolare che, consentendo l'interscambio tra le principali reti acquedottistiche del Veneto, è in grado di eliminare i rischi funzionali delle condotte ed i rischi di fallanze delle fonti. Ciò consente di conseguire un sensibile miglioramento dell'affidabilità del servizio garantendo ai cittadini, specie delle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale, la costante e sicura disponibilità di un prodotto indispensabile quale l'acqua potabile, nonché il suo utilizzo dopo l'uso nel percorso del “ciclo integrale dell'acqua”;
3. il MOSAV, approvato con D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000, ha individuato tre grandi schemi idrici, uno dei quali è lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVEC) che prevede l'interconnessione in un'unica rete degli acquedotti alimentati dalle falde del medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile e dalle acque superficiali dell'Adige e del Po, così da privilegiare l'utilizzo delle acque di falda pedemontana, aventi caratteristiche idropotabili di qualità migliore rispetto all'approvvigionamento dal Po e dall'Adige che presenta costi di potabilizzazione elevati e una non ottimale qualità della risorsa idrica distribuita;
4. la progettazione, definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere costituenti il SAVEC è stata affidata in concessione, con D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001, alla Società Veneto Acque (già Delta Po S.p.A.), interamente partecipata dalla Regione, e l'affidamento è stato formalizzato in data 05.12.2001, Rep. n. 74416, registrato il 21.12.2001 n. 2186 Atti Pubblici, notaio Carlo Candiani di Venezia e successivamente aggiornato con atto 01.06.2005, Rep. n. 90392, registrato il 16.08.2005 n. 1374 Atti Pubblici, notaio Carlo Candiani di Venezia;
5. la puntuale individuazione delle opere facenti parte del SAVEC é contenuta nell'articolo 1 della convenzione e tra queste rientra anche l'intervento di interconnessione dei sistemi acquedottistici di Venezia e Chioggia, mediante una condotta di adduzione sub lagunare, la cui realizzazione è stata completata nel 2005;
6. nelle more della realizzazione delle restanti opere previste dal SAVEC e della loro piena operatività, a partire dal settembre 2005 veniva consentito, in via sperimentale e transitoria, l'utilizzo della condotta

sub lagunare di proprietà di Veneto Acque per l'erogazione di acqua potabile, da parte di "Venezia Servizi Territoriali e Ambientali" S.p.A. (VESTA) all' "Azienda Servizi Pubblici" S.p.A. di Chioggia (ASP), anche al fine di risolvere le periodiche criticità di fabbisogno idrico della Città di Chioggia, (fino a quel momento servita da ASP mediante la centrale di potabilizzazione di Cavanella d'Adige) e, nel contempo, anche di testare la funzionalità della nuova opera;

7. a tal fine, prima dell'entrata in funzione della condotta erano stati avviati numerosi incontri tra tutte le società interessate, Veneto Acque, VESTA e ASP, per definire le modalità e le condizioni economiche della somministrazione d'acqua e dell'utilizzo della condotta messa a disposizione da Veneto Acque, con la partecipazione dell'AATO in quanto soggetto competente a definire la tariffa per il servizio idrico integrato, nel corso delle quali erano state raggiunte delle intese di massima;
8. tali intese, mai formalizzate in atti sottoscritti tra le Parti, prevedevano una fornitura d'acqua per un volume di circa 1,8 milioni di mc annui, in sostituzione di parte della produzione totale realizzata da ASP presso la sua centrale di potabilizzazione di Cavanella d'Adige (pari a 7 milioni di mc annui), ad un costo pari a quello sostenuto da ASP stessa per la potabilizzazione, come richiesto dall'Autorità d'Ambito "Laguna di Venezia", vale a dire € 0,2680/mc per il 2005 e € 0,3043/mc per il 2006, mentre per gli anni successivi veniva fatto rinvio a future determinazioni;
9. venivano predisposti due schemi di contratto: uno per l'acquisto da parte di Veneto Acque di 1,8 milioni di mc d'acqua annui da VESTA, al prezzo di € 0,2400/mc per il 2005 e di € 0,2543/mc per il 2006; l'altro relativo alla fornitura di tale quantitativo d'acqua ad ASP da parte di Veneto Acque, al prezzo di € 0,2680/mc per il 2005 e di € 0,3043/mc per il 2006;
10. in buona sostanza, si riconoscevano a Veneto Acque gli importi di € 0,028/mc per il 2005 e di € 0,050/mc per il 2006, quale differenza tra il prezzo di acquisto da VESTA ed il prezzo di vendita ad ASP, rinviando a successivi futuri accordi la determinazione dei costi relativi agli anni successivi, che tuttavia non sono mai intervenuti;
11. in considerazione della sperimentaltà e transitorietà di tale fase, la Giunta regionale con D.G.R. n. 346 del 20.02.2007, autorizzava Veneto Acque, a corrispondere ad ASP, a copertura di parte dei costi di gestione dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige, un contributo annuale per un massimo di €. 350.000,00 (IVA esclusa) nella forma di ristorno tariffario su quanto introitato da Veneto Acque per

l'utilizzo della condotta Venezia – Chioggia, in considerazione della maggior incidenza dei costi fissi di gestione conseguente al minor volume d'acqua prodotta a seguito dell'entrata in funzione della condotta;

12. Veneto Acque ha provveduto al pagamento, in favore di Vesta, soltanto delle fatture relative all'anno 2005, mentre risultano, a tutt'oggi, non saldate le successive fatture relative all'anno 2006 ed al primo semestre 2007, per un totale di € 788.516,49 (IVA inclusa);
13. ASP ha saldato a Veneto Acque, soltanto parte della fornitura (circa il 90%) relativa all'anno 2005, mentre risultano a tutt'oggi inevase le fatture relative all'anno 2006 ed al primo semestre 2007 per un totale di € 958.132,99 (IVA inclusa);
14. il 20.06.2007, con atto notarile iscritto al Registro Imprese in data 22 giugno 2007, VESTA S.p.A., ACM S.p.A. e ASP S.p.A. hanno esperito, con effetto a partire dal 01.07.2007, la fusione per incorporazione della società ACM S.p.A. in VESTA S.p.A., nonché la scissione di parte del patrimonio della società ASP S.p.A., ivi incluso tutto il settore concernente il servizio idrico integrato, con assegnazione del compendio scisso alla società VESTA S.p.A., venendo quest'ultima denominata “Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi” – in forma abbreviata VERITAS S.p.A.;
15. Veneto Acque ha comunque consentito l'uso della condotta, da parte della nuova Società Veritas, la quale ha continuato ad avvalersi della medesima per la fornitura di parte dell'acqua potabile necessaria per l'area di Chioggia;
16. nel luglio 2007 l'AATO ha richiesto un parere sull'intera questione al Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche (Co.Vi.R.I.) che, con nota di riscontro del 05.12.2007, ha evidenziato l'opportunità di concludere tra ASP, oggi Veritas, e Veneto Acque un accordo finalizzato a riconoscere a quest'ultima il *“giusto corrispettivo del costo di vettoriamento, calcolato sulla base del servizio effettivamente reso e quindi in relazione alla quota parte della potenzialità della condotta effettivamente sfruttata”*;
17. sono seguiti reciproci interventi sollecitatori da entrambe le parti, anche con inoltro di formali diffide ad adempiere;
18. la Regione, con D.G.R. n. 779/2010, avente ad oggetto: *“Modello strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Acquedottistico del Veneto Centrale. Anticipazione finanziaria a favore di Veneto Acque S.p.A. in corrispondenza ai crediti non riscossi da Veritas S.p.a. – L.R. n. 11/2010, art. 29”*,

disponeva, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2010, un'anticipazione sino ad un massimo di € 3.500.000,00 in favore di Veneto Acque per supposti crediti non riscossi nei confronti di Veritas, subordinandone l'erogazione all'accertamento dell'effettivo credito vantato dalla Società regionale nei confronti di Veritas e riservandosi, contestualmente, di disporre la sospensione delle future erogazioni in favore di Veritas per un massimo di € 3.500.000,00, fino a quando quest'ultima non avesse saldato l'asserito credito preteso da Veneto Acque;

19. Veritas ha adito il TAR Veneto, con ricorso in data 04.05.2010 (R.G.806/10), a tutt'oggi ancora pendente, per l'annullamento della citata D.G.R. n. 779/2010, nella parte in cui ha statuito che:
“l'Amministrazione regionale si riserva di disporre la sospensione delle future erogazioni a favore di Veritas S.p.A., per un massimo di € 3.500.000,00, fino a quando Veritas S.p.A. non provvederà al saldo del corrispondente debito nei confronti di Veneto Acque S.p.A.”;
20. la Regione, a propria volta, adiva il TAR Veneto con ricorso datato 18.06.2010 (R.G. 1341/10) per l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento dell'AATO dell'obbligo di determinare la tariffa del servizio idrico integrato avuto presente il costo per l'utilizzo della condotta Venezia – Chioggia per la fornitura dell'acqua potabile alla città di Chioggia, nonché dell'illegittimità del silenzio serbato sull'atto di diffida della Regione;
21. con sentenza n. 77/2012 il TAR Veneto dichiarava inammissibile il ricorso della Regione avendo ritenuto, in accoglimento di un'eccezione della difesa, che la determinazione provvedimento in ordine al costo di vettoriamento dell'acqua fosse già stata adottata dall'AATO;
22. avverso a tale sentenza proponevano appello al Consiglio di Stato sia la Regione (RG 2198/12) affinché, in riforma della stessa, fosse accolto l'originario ricorso e quindi dichiarato l'inadempimento dell'AATO, sia Veritas (RG 1655/12) affinché, sempre in riforma della stessa, fosse confutata la pronuncia nella parte in cui affermava l'inclusione in tariffa dei costi per l'utilizzo della condotta in questione;
23. Il Consiglio di Stato, riuniti i ricorsi, li accoglieva con sentenza 3686/2012 e, in riforma della decisione del TAR Veneto ordinava all'AATO di provvedere in merito alla diffida della Regione alla luce dei criteri di cui in motivazione. Non essendo stata oggetto di impugnazione nei prescritti termini di legge la sentenza del Consiglio di Stato è ormai passata in giudicato;

24. Veneto Acque, alla luce del contenzioso in essere, ha inoltre sospeso i pagamenti delle seguenti fatture emesse da Vesta S.p.A. / Veritas S.p.A. relativamente alla realizzazione della condotta di adduzione Venezia-Chioggia:

- fattura n. 1300/1010004998 del 26.08.2004 per euro 125.856,00;
- fattura n. 1300/1010009041 del 16.09.2011 per euro 233.304,06;
- fattura n. 1300/1010009040 del 16.09.2011 per euro 536.918,29;
- fattura n. 1300/1010006071 del 07.08.2013 per euro 78.754,70;

25. le Parti, con il presente atto, si prefiggono di addivenire ad un accordo di natura transattiva che permetta di definire le reciproche ragioni di credito e debito sino ad oggi maturate e le condizioni tecnico/economiche alle quali Veritas potrà utilizzare la predetta condotta per l'adduzione dell'acqua potabile tra i sistemi acquedottistici di Venezia e Chioggia, fino al momento di entrata in esercizio del SAVEC e ciò con finalità di evitare ulteriori contenziosi, ed estinguendo quelli ancora in essere;

26. le Parti danno atto che la Regione Veneto, con D.G.R. n. del ha disposto la revoca della precedente D.G.R. n. 779/2010, nella parte in cui stabilisce che: *“l'Amministrazione regionale si riserva di disporre la sospensione delle future erogazioni a favore di Veritas S.p.A., per un massimo di € 3.500.000,00, fino a quando Veritas S.p.A non provvederà al saldo del corrispondente debito nei confronti di Veneto Acque S.p.A.”* Le Parti danno altresì atto che con la medesima deliberazione la Regione ha disposto la revoca della D.G.R. n. 346 del 20.02.2007, con effetti a partire dal 01.01.2014.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

tra le Parti sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo transattivo – anche ai fini della sua interpretazione – e sono da intendersi quale espressione della concreta volontà delle Parti.

Pagamento dei corrispettivi a tutto il 30.06.2007

2. Le parti danno atto che i crediti rispettivamente maturati per la fornitura di acqua potabile mediante la condotta sub lagunare Venezia – Chioggia, fino al 30.06.2007, sono quantificati come segue:

a) Veritas è in credito nei confronti di Veneto Acque, alla data del presente Accordo, dell'importo di € 788.516,49, iva inclusa, così corrispondenti:

Fatt. n. 1010002651/2006 di €. 158.355,99, fatt. n. 1010005509/2006 di €. 177.477,50, fatt. n. 1010008425/2006 di €. 173.935,42, fatt. n. 1010002328/2007 di €. 185.651,20 e fatt. n. 1010003647/2007 di €. 93.096,38, oltre a € 126.968,1 pari alla somma delle fatt. n. 1010002524/2007 di €. 26.806,17 e fatt. n. 1010002803/2009 di €. 100.160,64 relative ad interessi moratori per le quali Veritas emetterà note di accredito;

b) Veneto Acque è in credito nei confronti di Veritas, alla data del presente Accordo, dell'importo di € 958.132,99, iva inclusa, così corrispondenti:

fatt. n. 3/2006 di €. 189.491,65, fatt. n. 6/2006 di €. 212.372,80, fatt. n. 1/2007 di €. 206.608,74, fatt. n. 2/2008 di €. 333.554,43, nonché €. 16.105,37 a saldo della fattura n. 2/2006.

Veneto Acque, con riferimento a tali crediti, riconosce la contribuzione relativa al ristoro per il periodo 01.01.2006 al 30.06.2007, pari al 50% degli oneri sostenuti per il mantenimento in funzione della Centrale di potabilizzazione di Cavanella d'Adige, come previsto dalla D.G.R.V. 346/2007 determinata in €. 273.549,09.

Veneto Acque pertanto emetterà nota di accredito per l'importo di €. 273.549,09.

Il credito residuo vantato da Veneto Acque nei confronti Veritas, dopo l'emissione della nota di accredito risulterà di conseguenza essere €. 684.583,90.

3. Gli importi di cui al comma 2 verranno corrisposti inderogabilmente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Determinazione del corrispettivo per l'utilizzo della condotta sub lagunare Venezia – Chioggia dal 01.07.2007 al 31.12.2015

4. Le Parti concordano sulla necessità del pagamento del corrispettivo da parte di Veritas a Veneto Acque per l'utilizzo della condotta sub lagunare Venezia – Chioggia, dando in tal modo attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3686/2012.
5. Per quanto riguarda la quantificazione del corrispettivo di cui al precedente punto 4), le Parti concordano sulla seguente metodologia di calcolo, da applicarsi dal 01.07.2007 fino al 31.12.2015:
 - a) dal 01.07.2007 fino al 31.12.2011 il corrispettivo è calcolato applicando il metodo normalizzato di cui al D.M. 01/08/96 “Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”;
 - b) dal 01.01.2012 al 31.12.2015 il corrispettivo è calcolato applicando il metodo stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ed in particolare: il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) determinato con deliberazione n. 585/2012/IDR del 28/12/2012, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli anni 2012 e 2013, ed il Metodo Tariffario Idrico (MTI) determinato con deliberazione n. 643/2013/IDR del 27/12/2013 per gli anni successivi;
 - c) il calcolo del corrispettivo è determinato considerando il costo della condotta (€ 18.007.000,00) rapportato alla percentuale complessiva non coperta da finanziamenti pubblici determinata sulle opere realizzate (costo totale dell’anello Mestre – Padova – Cavarzere – Chioggia pari ad € 171.582.000,00, di cui coperti da finanziamenti pubblici per € 97.665.000,00) ed alla quota di portata idrica progettualmente destinata all’area di Chioggia (7.000.000 mc/anno su totale di 12.000.000 mc/anno, essendo gli ulteriori 5.000.000 mc/anno destinati all’area polesana), e quindi su un valore di € 4.525.126,00;
 - d) ai fini del calcolo secondo i metodi definiti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed i Servizi Idrici (AEEGSI), di cui alla precedente lett. b), Veneto Acque è considerata ente proprietario e non grossista, secondo la definizione della stessa AEEGSI. A Veneto Acque

competere, pertanto, un compenso per la proprietà della condotta secondo quanto stabilito dai metodi tariffari dell'AEEGSI;

- e) il periodo di ammortamento e le ulteriori componenti sono calcolate a partire dal 01.07.2007;
- f) il corrispettivo determinato ai sensi delle citate deliberazioni dell'AEEGSI di alla precedente lett. b) viene determinato non comprendendo nella quota di ammortamento i contributi a fondo perduto di cui agli artt. 42.2 del Metodo Tariffario Transitorio e 22.2 del Metodo Tariffario Idrico;
- g) il corrispettivo, come determinato sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti, viene applicato fino al 31.12.2015, e comunque fintantoché entrerà in funzione la prima parte del SAVEC e saranno sottoscritti i contratti come specificato al successivo punto 7);
- h) il contributo regionale, nella forma di ristorno tariffario per i maggiori costi della centrale di Cavanella d'Adige, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 20.02.2007 è applicato al corrispettivo, e quindi riconosciuto, fino a tutto il 31.12.2013, ed è determinato in proporzione all'effettivo volume d'acqua addotto annualmente mediante la condotta sub lagunare, in rapporto al massimo volume previsto dalla citata D.G.R. n. 346/2007, quantificato in 1.800.000 mc/anno;
- i) conseguentemente, tenuto conto della revoca della D.G.R. n. 346 del 20.02.2007, con effetti a partire dal 01.01.2014, dal corrispettivo determinato mediante l'applicazione dei metodi tariffari stabiliti dall'AEEGSI non è più detratto il contributo regionale previsto dalla medesima deliberazione a partire dal 01.01.2014.
- j) Resta inteso che gli oneri derivanti di manutenzione ordinaria sono posti a carico di VERITAS, mentre gli oneri di manutenzione straordinaria sono a carico di Veneto Acque quale proprietaria della condotta.

6. Conseguentemente all'applicazione dei criteri di cui al punto 5, le parti danno atto che risultano i seguenti valori del corrispettivo per le annualità dal 2007 al 2015:

- anno 2007: importo dovuto da Veritas a Veneto Acque € 267.548,07, a cui viene detratto il ristorno tariffario ai sensi della D.G.R. n. 346/2007, pari ad € 113.690,56, per un netto dovuto di € 153.857,51;
- anno 2008: importo dovuto da Veritas a Veneto Acque € 527.177,18, a cui viene detratto il ristorno tariffario ai sensi della D.G.R. n. 346/2007, pari € 252.672,96, per un netto dovuto di € 274.504,22;
- anno 2009: importo dovuto da Veritas a Veneto Acque € 511.339,24, a cui viene detratto il ristorno tariffario ai sensi della D.G.R. n. 346/2007, pari ad € 301.577,39, per un netto dovuto di € 209.761,85;
- anno 2010: importo dovuto da Veritas a Veneto Acque € 495.501,30, a cui viene detratto il ristorno tariffario ai sensi della D.G.R. n. 346/2007, pari ad € 298.825,85, per un netto dovuto di € 196.675,45;
- anno 2011: importo dovuto da Veritas a Veneto Acque € 479.663,36, a cui viene detratto il ristorno tariffario ai sensi della D.G.R. n. 346/2007, pari a € 344.077,31, per un netto dovuto di € 135.586,05;
- anno 2012: importo dovuto da Veritas a Veneto Acque € 380.049,08, a cui viene detratto il ristorno tariffario ai sensi della D.G.R. n. 346/2007, pari ad € 295.893,82, per un netto dovuto di € 84.155,26;
- anno 2013: importo dovuto da Veritas a Veneto Acque € 381.997,78, a cui viene detratto il ristorno tariffario ai sensi della D.G.R. n. 346/2007, pari ad € 295.893,82, per un netto dovuto di € 86.103,96;
- anno 2014: importo dovuto da Veritas a Veneto Acque € 364.386,51;
- anno 2015: importo dovuto da Veritas a Veneto Acque € 356.246,51.

Disciplina da applicare a decorrere dal 01.01.2016

7. Le Parti danno atto che a partire dall'attivazione del SAVEC, prevista presumibilmente dal 01.01.2016, il calcolo del corrispettivo dovuto da Veritas a Veneto Acque verrà disciplinato all'interno dei diversi contratti posti in essere da Veneto Acque con i Gestori del servizio idrico integrato e/o Consigli di bacino;
8. In caso di mancata sottoscrizione dei contratti di cui al precedente punto 7) da parte di tutti od anche di soli alcuni Gestori/Consigli di Bacino interessati dal SAVEC, le Parti convengono che continueranno ad applicarsi i criteri di calcolo del corrispettivo di cui al precedente punto 5).
9. Le Parti danno atto inoltre che i criteri di calcolo del corrispettivo di cui al precedente punto 5), verranno comunque applicati fino a che il SAVEC non entrerà pienamente in esercizio con l'attivazione delle opere di prelievo in area Medio Brenta e la fornitura d'acqua ai Gestori mediante le condotte di adduzioni costituenti il primo anello e non saranno sottoscritti i relativi contratti con tutti i Gestori/Consigli di Bacino interessati al SAVEC. Pertanto, qualora la prima parte del SAVEC non entri in funzione come previsto al 01.01.2016 o, ancorché entrato in funzione il SAVEC nei termini sopra indicati, non siano sottoscritti i relativi contratti con tutti i Gestori/Consigli di Bacino interessati al SAVEC, continueranno ad applicarsi i criteri per il calcolo del corrispettivo di cui al precedente punto 5) anche oltre il termine del 31.12.2015.

Termini per il pagamento del corrispettivo

10. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in applicazione di quanto previsto ai precedenti punti 5) e 6), i corrispettivi rispettivamente dovuti per il periodo fino a tutto il 31.12.2013 dovranno essere corrisposti inderogabilmente entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione del presente accordo. Le parti inoltre convengono che per qualsiasi ritardo rispetto al termine di cui al punto precedente, la parte inadempiente riconoscerà, a partire dal 5° giorno successivo e senza necessità di preventiva costituzione in mora, gli interessi moratori calcolati al tasso legale maggiorato di 8 punti percentuali.

Per quanto concerne i corrispettivi dovuti da Veritas per l'utilizzo della condotta per gli anni 2014 e 2015, i termini di pagamento sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2015 ed al 31 gennaio 2016.

Per gli anni successivi al 2015, in caso continui ad applicarsi il criterio di calcolo di cui al precedente punto 5), per le motivazioni di cui al punto 8), il corrispettivo sarà versato entro e non oltre gennaio dell'anno successivo a quello di utilizzo della condotta.

Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Obblighi e rinunce delle Parti

11. Il Consiglio di Bacino si impegna, anche in caso di mancato avvio del SAVEC entro il 01.01.2016, ed anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti tra Veneto Acque ed i Gestori e/o Consigli di Bacino interessati alla fornitura del SAVEC entro il 01.01.2016, ad inserire nella determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato la quota per l'utilizzo della condotta, calcolata con riferimento ai criteri di cui al punto 5).
12. Il Consiglio di Bacino conferma che nelle elaborazioni tariffarie relative agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 nulla è stato inserito come corrispettivo per l'utilizzo della condotta sub lagunare Venezia – Chioggia, mentre per gli anni 2012 e 2013 risultano inseriti € 90.000,00 per ciascun anno. Conseguentemente, nella determinazione della tariffa, il Consiglio di Bacino si impegna a riconoscere a Veritas i maggiori costi derivanti dall'applicazione del criterio di calcolo del corrispettivo di cui al precedente punto 5), per le annualità dal 2007 al 2011, e quindi per la corresponsione a Veneto Acque degli importi definiti al punto 6).
13. Veritas, preso atto che, come meglio specificato nel punto 26 delle premesse, la Giunta regionale ha revocato quanto previsto al punto 6 del dispositivo della D.G.R. n. 779 del 15.03.2010, oggetto del ricorso proposto da Veritas stessa e pendente avanti al TAR per il Veneto R.G. 806/2011, rinuncia a spese compensate al predetto ricorso e ai relativi atti del giudizio, nonché ad ogni pretesa e/o domanda con il medesimo azionata nei confronti della Regione del Veneto e di Veneto Acque S.p.A. La Regione

e Veneto Acque, ciascuna per la parte di propria competenza accettano la suddetta rinuncia a spese compensate nulla avendo da opporre al riguardo.

14. Veritas, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, si obbliga ad emettere note di accredito a storno totale delle fatture n. 1010002524 del 15/05/2007 di € 26.806,17 e n. 1010002803 del 31/05/2009 di € 100.160,64 emesse nei confronti di Veneto Acque per interessi moratori rispettivamente al 30.04.2007 e 31.12.2008, come richiamato al punto 2a). Veneto Acque, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, si obbliga ad emettere nota di accredito per euro 273.549,09, come richiamato al punto 2b), a parziale storno delle fatture n. 3/2006 di €. 189.491,65, n. 5/2006 di €. 212.372,80, n. 1/2007 di €. 206.608,74, n. 2/2008 di €. 333.554,43 nonché fatt. n. 2/2006 per la quale Veneto Acque risulta tutt'ora creditrice della somma di €. 16.105,37.
15. Veneto Acque, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, si impegna a pagare a Veritas il saldo delle seguenti fatture relativamente alla realizzazione della condotta di adduzione Venezia - Chioggia:
 - fattura n. 1300/1010004998 del 26.08.2004 per € 125856,00;
 - fattura n. 1300/1010009041 del 16.09.2011 per € 233304,06;
 - fattura n. 1300/1010009040 del 16.09.2011 per € 536918,29;
 - fattura n. 1300/1010006071 del 07.08.2013 per € 7.754,70.
16. Le Parti, salva l'esecuzione delle pattuizioni contenute nel presente accordo, dichiarano di non aver null'altro, ulteriormente e reciprocamente, a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, comunque, connessi con la gestione e/o l'utilizzo della condotta di adduzione sub lagunare Venezia – Chioggia e, pertanto, dichiarano di rinunciare espressamente a qualsiasi ulteriore azione giudiziale da essi derivante e/o connessa e/o comunque occasionata.
17. Le parti concordano che per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della attuazione e/o interpretazione del presente accordo sarà adito il giudice ordinario e/o amministrativo ritenuto competente anche sotto il profilo territoriale.
18. Il presente accordo diverrà efficace dalla data della sua sottoscrizione.
19. Clausola di registrazione

Per la Regione Veneto

Per Veneto Acque S.p.A.

Per il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"

Per Veritas S.p.A.
